

DELIBERE GIUNTA SETTEMBRE 2023

28-09-2023

DGC-2023-152 ISTITUZIONE DI UN NUOVO SETTORE “FONTANE MAROSE” NELL’AMBITO DELLA ZTL CENTRO STORICO

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

DELIBERA

1. di istituire nella ZTL del Centro Storico, dal 6 ottobre 2023, un nuovo settore “Fontane Marose” che comprenda l’area delimitata da via Interiano, piazza della Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma (tutte incluse), come rappresentato nella planimetria allegata al presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale
2. che le limitazioni per l’accesso veicolare al settore “Fontane Marose” saranno attive dalle 20.00 del venerdì alle 24.00 della domenica.
3. di regolamentare l’accesso al settore “Fontane Marose” secondo quanto già previsto per la ZTL Centro Storico; in particolare sarà autorizzato l’accesso a tale settore ai titolari dei seguenti permessi:
 - a. residenti nel settore “Fontane Marose”
 - b. ZTL settore 5 Centro Storico
 - c. ZTL Centro Storico
 - d. ZTL Tutte.
4. di limitare il permesso residenti nel settore “Fontane Marose” al solo accesso al settore “Fontane Marose” e non al settore 5 Centro Storico o ad altre ZTL, prevedendone il rilascio gratuito fino all’installazione degli apparati di controllo degli accessi.
5. di procedere ad un monitoraggio bimestrale della nuova regolamentazione della circolazione con i principali portatori di interesse della zona interessata, demandando alle Direzione Mobilità, Direzione Regolazione e Direzione Smart Mobility la valutazione dell’efficacia del provvedimento e l’individuazione di possibili correttivi alla regolamentazione del nuovo settore, da porre in atto con i necessari provvedimenti dirigenziali.
6. di accorpate, al termine del monitoraggio, il settore “Fontane Marose” al settore 5 della ZTL Centro Storico con conseguente ricollocazione degli apparati di controllo degli accessi, uniformandone la validità e la regolamentazione

28-09-2023

DGC-2023-151 PROTOCOLLO D’INTESA PER LA DEFINIZIONE DI FORME DI COORDINAMENTO CITTADINO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO A DISTANZA E FLESSIBILIZZAZIONE DEGLI ORARI

28-09-2023

DGC-2023-150 Accordo di collaborazione interistituzionale con il Comune di Genova per attività di interesse collettivo inerenti la pianificazione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese e aree funzionalmente connesse ex art. 15, Legge n. 241/90, nell’ambito del programma di valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova (Forti Quezzi, Ratti, Richelieu e Santa Tecla e Cava Forte Ratti)

Premesso che:

- il Comune di Genova intende sviluppare ulteriori progetti, oltre a quelli già finanziati ed in corso di realizzazione, per migliorare ed ampliare l’offerta di percorsi escursionistici, turistici e culturali nell’entroterra, anche al di fuori del territorio comunale, attraverso il collegamento tra l’area metropolitana e costiera con l’Alta Via dei Monti Liguri e le vallate interne;
- il Comune di Genova è interessato all’avvio di una collaborazione con la Regione finalizzata al coordinamento delle azioni di valorizzazione della rete sentieristica comunale, nonché di quella di recupero paesaggistico e valorizzazione del sito Cava Forte Ratti funzionalmente connesso ai per- corsi di collegamento con i Forti;
- a seguito di incontri tra il Comune e la Regione è emersa la necessità di procedere alla stipula di un Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, che consenta il raggiungimento di obiettivi di comune interesse per il recupero paesaggistico ed ambientale del sito della cava di Forte Ratti e dei correlati percorsi pedonali;
- la Regione Liguria ha proceduto con Delibera di Giunta Regionale n.561-2023 del 14/06/2023 al- l’Approvazione schema di “Accordo di collaborazione interistituzionale con il Comune di Genova per attività di interesse collettivo inerenti la pianificazione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese e aree funzionalmente connesse ai sensi dell’art. 15 della L.

241/1990, nell'ambito del programma di valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova (Forti Quezzi, Richelieu e Santa Tecla e Cava Forte Ratti)”;

- nell'ambito della vigente normativa in materia, il Comune – Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate - intende proporsi come soggetto attuatore degli interventi di riqualificazione della rete di fruizione escursionistica ai fini della valorizzazione turistica del territorio periurbano e collinare del comune nell'ambito della valorizzazione delle fortificazioni genovesi di levante e della Cava Forte Ratti, nonché della promozione di una sua fruizione consapevole attraverso azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione. A tale scopo intende avvalersi della consulenza e della collaborazione della Regione – Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vicedirezione Territorio, Settore Tutela del Paesaggio e Servizio Cave ed Attività Estrattive;

La Giunta, previa regolare votazione all'unanimità

DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione, ex art. 15 Legge 241/90, per attività di interesse comune inerenti la pianificazione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese e aree funzionalmente connesse ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nell'ambito del programma di valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova (Forti Quezzi, Richelieu e Santa Tecla e Cava Forte Ratti)”;

Schema di

Accordo di collaborazione inter istituzionale per attività di interesse collettivo inerenti la pianificazione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese e aree funzionalmente connesse ex art. 15, Legge n. 241/90, nell'ambito del programma di valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova (Forti Quezzi, Ratti, Richelieu e Santa Tecla e Cava Forte Ratti).

TRA

La **Regione Liguria** (in seguito definita "**Regione**"), codice fiscale 00849050109, con sede legale in Via Fieschi 15 - 16121 Genova, rappresentata dall'Assessore a Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Marco Scajola autorizzato alla firma della presente Accordo con provvedimento della Giunta regionale n. del

E

Il **Comune di Genova** (in seguito definito "**Comune**"), codice fiscale 0856930102, con sede legale in Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova, rappresentato per il Sindaco Marco Bucci dal Vicesindaco, Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali Pietro Piciocchi, autorizzati alla firma del presente Accordo con deliberazione D.G.C. 2019/53 del 28.02.2019;

(qui di seguito denominate singolarmente anche "**Parte**" e congiuntamente anche "**Parti**")

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'Accordo fra

amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

PREMESSO INOLTRE CHE

- nell'ambito della vigente normativa in materia, il Comune - Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate - intende proporsi come soggetto attuatore degli interventi di riqualificazione della rete di fruizione escursionistica ai fini della valorizzazione turistica del territorio periurbano e collinare del comune nell'ambito della valorizzazione delle fortificazioni genovesi di levante e della Cava Forte Ratti, nonché della promozione di una sua fruizione consapevole attraverso azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione. A tale scopo intende avvalersi della consulenza e della collaborazione della Regione - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vicedirezione Territorio, Settore Tutela del Paesaggio e Servizio Cave ed Attività Estrattive;
- le attività predette possono essere integralmente o parzialmente estese, quale modello, all'area metropolitana di Genova, con particolare riferimento allo storico collegamento tra il Parco urbano delle Mura e le vallate afferenti al Parco naturale regionale dell'Antola;
- la Regione in base ai principi affermati all'art. 2, c. 2, lettera i) del proprio Statuto, *"opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuoverne lo sviluppo sostenibile"*;
- il Comune è interessato all'avvio di una collaborazione con la Regione finalizzata al coordinamento delle azioni di valorizzazione della rete sentieristica comunale, nonché di quella di recupero paesaggistico e valorizzazione del sito di Cava Forte Ratti funzionalmente connessa ai percorsi di collegamento con i Forti, con i seguenti obiettivi:
 - messa in sicurezza idrogeologica del sito di cava, regimazione delle acque superficiali e sotto-superficiali, riordino del reticolo idrico e collegamento ai rivi naturali;
 - stabilizzazione dei cigli dei sottobacini Fereggiano (Bisagno) e Nasche (Sturla)

affidenti al sito di cava;

- stabilizzazione dei fronti di cava instabili;
 - riconfigurazione del sito di cava con ricostruzione tendente all'antica morfologia mediante riempimento controllato di materiali terroso-lapidei messi in opera a fasce terrazzate con sistemi di ingegneria naturalistica (terre rinforzate rinverdite) e sistemi di drenaggio;
 - riorganizzazione dei collegamenti viari bianchi (strada bianca carrabile proveniente dai Camaldoli (Via Berghini) e sentieristica) per il collegamento ai forti;
 - rinverdimento dell'area con specie idonee;
 - pianificazione della rete di fruizione e regolamentazione dell'accesso alla rete di fruizione, anche mediante il coinvolgimento consapevole dei cittadini,
 - recupero e valorizzazione dei percorsi escursionistici e allestimento della relativa segnaletica,
- la Regione è competente in materia di Paesaggio, Urbanistica e Pianificazione Territoriale, in particolare per gli ambiti di trasformazione (TRZ) previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico (PTCP) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 6/1990 fra i quali risulta l'area della cava di Forte Ratti;
 - l'art. 61 delle norme tecniche di attuazione del suddetto PTCP prevede per le aree soggette a regime di trasformazione (TRZ) che siano predisposti per l'intera area, anche distintamente per parti funzionali di essa ben definiti, specifici progetti di sistemazione corredati da programmi d'intervento che ne definiscano le condizioni di fattibilità ed i tempi di realizzazione, da redigersi ed approvarsi mediante strumenti urbanistici attuativi (SUA);
 - la Regione è competente nella materia delle attività estrattive quale materia di legislazione esclusiva ai sensi dell'art 117 della Costituzione;
 - la cava di Forte Ratti è stata autorizzata da ultimo con decreto dirigenziale n. 3915/2011;
 - l'art. 17 bis della l.r. 5 aprile 2012 n. 12 "Testo unico sulle attività estrattive prevede per le cave sottoposte a regime di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l'attività estrattiva che il titolare possa presentare allo SUAP competente per territorio un progetto di ricomposizione ambientale senza

ricorso allo strumento urbanistico attuativo (SUA) o al Progetto Urbanistico operativo (PUO), il quale sarà autorizzato secondo la procedura prevista dall'art. 11 della medesima legge ovvero tramite la procedura ordinaria autorizzativa dei programmi di coltivazione e recupero ambientale di cava:

- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- l'Accordo di cui all'oggetto risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

1. L'oggetto del presente Accordo riguarda:
 - La valutazione congiunta di iniziative per la predisposizione del piano di riutilizzo e recupero ambientale del sito della cava di Forte Ratti;
 - la pianificazione delle azioni necessarie al piano di cui sopra nell'ambito delle procedure normative vigenti;
 - la definizione di un modello per la messa in sicurezza idrogeologica, per il progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica e per il recupero e la valorizzazione dei percorsi escursionistici con relativa segnaletica;
 - la definizione di un cronoprogramma degli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi di sistemazione della cava di Forte Ratti;
 - la definizione condivisa di un modello operativo replicabile in progetti di valorizzazione territoriale nell'ambito del programma di valorizzazione della cornice fortificata di Genova;

Art. 3 – Modalità di attuazione

1. La collaborazione instauratasi ai sensi del presente Accordo potrà svilupparsi mediante:
 - riunioni e seminari da tenersi presso Comune o Regione;
 - workshop e attività promozionali presso il Comune o presso i comuni della Città Metropolitana di Genova, nonché sul territorio in occasione di iniziative partecipate dal Comune;
 - proposte e promozione di azioni finalizzate alla partecipazione a progetti e bandi sia nazionali che internazionali;
 - attività di comunicazione e didattica in campo sui temi dell'Accordo, anche con escursioni guidate e con particolare riferimento alle scuole, alle famiglie e ai più giovani;
 - pubblicazione web-gis e caratterizzazione del territorio attraverso la costruzione di strati informativi georeferenziati, con produzione di cartografia tematica.

Art. 4 - Durata dell'accordo

1. Il presente Accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovata per lo stesso periodo;
2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse una delle Parti può recedere unilateralmente dall'Accordo dandone comunicazione all'altra Parte con almeno 3 mesi di preavviso;
3. Alla scadenza le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 5 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti possono recedere dall'Accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione dell'Accordo rendendone impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con nota formale.

3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno efficacia retroattiva.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano, da quel momento, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 6 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Il referente per il Comune sarà il Dirigente del Settore Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate della Direzione Progetti per la Città.
3. Il referente per la Regione sarà individuato dal Vice Direttore Generale Territorio.

Art. 7 - Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione personale, spazi, competenze, esperienze e possibilità di sviluppo di applicazioni pratiche.

Art. 8 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Regione e Comune potrà essere attuata anche mediante la stipula di appositi accordi attuativi, nel rispetto del presente Accordo di collaborazione e con particolare riferimento agli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale.

Art. 9 - Oneri finanziari

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 10 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali

pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

Art. 11 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 12 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, il Comune assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale della Regione, eventualmente ospitato.
2. Allo stesso modo e reciprocamente la Regione assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Comune ospitato nei propri locali.

Art.13 - Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli Accordi Attuativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Le Parti del presente Accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

3. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
4. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Comune di Genova e la Regione Liguria, come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo.
5. I rispettivi responsabili del trattamento sono:
 - per la Regione: Regione Liguria, sede legale via Fieschi 15 - 16121 Genova tel. 010 54851, PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it, sito web: www.regione.liguria.it; Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico, Genova, Via Melen 77, 16152 Genova, tel. 010 65451, PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it;
 - per il Comune: Comune di Genova, sede legale Via Garibaldi 9 - Palazzo Tursi

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Genova,

Per la Regione:

L'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche Abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i Lavoratori Transfrontalieri, Formazione, Orientamento, Programmi comunitari di competenza

Marco Scajola

.....

Per il Comune: il Sindaco Marco Bucci rappresentato da:
Vicesindaco, Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici, Opere strategiche
infrastrutturali
Pietro Piciocchi

.....

28-09-2023

DGC-2023-149 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANNUALITÀ DI 3), 2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. MOGE 20856 – CUP B37H21009470004

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1.di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati tecnici del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, dalla Direzione Di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Manutenzione E Verde Pubblico composto dalla documentazione indicata nell'Elenco elaborati progettuali di cui in premessa ed allegata quale parte integrante del presente provvedimento relativo agli "Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio" da realizzarsi tramite Accordo Quadro (2^ annualità di 3) anno 2023

4.di approvare il relativo quadro economico redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, come previsto all'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 suddiviso per le tre annualità; 5.di prendere atto che l'intervento è ricompreso all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27 dicembre 2022 e successive variazioni per l'importo di quadro economico di € 500.000,00 (MOGE 20856 – CUP B37H21009470004)

6.di dare atto che la spesa per la seconda annualità dell'Accordo Quadro di cui al presente provvedimento pari ad Euro 500.000,00 verrà finanziata per Euro 492.300,00 con mutuo da contrarre nel presente esercizio o mediante devoluzione di quote di mutui già contratti e per Euro

7.700,00 mediante risorse proprie dell'Ente;

Per il testo integrale della delibera con la Relazione tecnica clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/149-2023.pdf

21-09-2023

DGC-2023-148 INCARICHI AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.LGS. N.267/2000 - DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMIC

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di determinare per la Dott.ssa Valentina Militerno, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'indennità onnicomprensiva, sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dal CCNL per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, quantificata su base annua in Euro 4.000,00 lordi;

2. di determinare per la Dott.ssa Diletta Barilla, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'indennità onnicomprensiva, sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dal CCNL per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, quantificata su base annua in Euro 8.000,00 lordi;

3. di determinare per Dott.ssa Michela Martucci, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'indennità onnicomprensiva, sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dal CCNL per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, quantificata su base annua in Euro 8.000,00 lordi;

21-09-2023

DGC-2023-147 Approvazione Protocollo d'Intesa sulle Pari Opportunità tra Enti e Aziende della Città

Premesso altresì che

- secondo le Linee Programmatiche 2022-2027, il Comune di Genova intende contribuire a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'effettiva parità di partenza tra tutti i cittadini;

- l'Assessorato alle Pari Opportunità è impegnato nell'attuazione di interventi in materia di pari opportunità rivolti alla cittadinanza attraverso la realizzazione di iniziative, eventi e progetti sul tema in sinergia con i municipi e le associazioni del territorio;

- il Comune di Genova ha istituito un tavolo di lavoro con i nove Municipi del territorio, avente come oggetto la violenza di genere e la strategia ed azioni di contrasto a questo fenomeno;

- l'impegno dell'Amministrazione nell'ambito del benessere e delle pari opportunità si concretizza, inoltre, nello sviluppo del Piano delle Azioni Positive (PAP) e del Piano dell'Uguaglianza di Genere (GEP) che pongono le basi per la costruzione di un modello organizzativo improntato ad una logica di attenzione e sensibilità culturale e prevedono obiettivi e azioni in diversi ambiti tra cui l'age management, la conciliazione-vita lavoro e la formazione;

Considerato che

- all'interno della Rete sono emerse diverse esigenze, tra cui la necessità e opportunità di istituire tavoli operativi di sviluppo e di coordinamento tra le Parti, diretti a programmare concrete azioni per rispondere alle nuove esigenze di lavoratori e lavoratrici;

- sul territorio si sono delineate nuove partnership con soggetti interessati ad ampliare i temi delle pari opportunità;

Rilevato che i componenti della rete cittadina, Parti del presente Protocollo d'Intesa, insieme al Comune di Genova, sono:

- Città metropolitana di Genova
- Camera di Commercio
- Asl3
- Università degli studi di Genova
- ABB
- Casa della Salute
- Costa crociere- IIT - Istituto Italiano di Tecnologia
- IREN
- Leonardo
- Regione Liguria
- Telecom Italia

Si ritiene necessario e opportuno procedere all'approvazione e sottoscrizione dello schema di "Protocollo d'Intesa sulle Pari Opportunità" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a sostegno di azioni dirette a favorire lo sviluppo del territorio in termini di pari opportunità e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici;

La Giunta, previa e regolare votazione all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema del Protocollo d'Intesa sulle Pari Opportunità tra Enti e Aziende della Città allegato quale parte integrante alla presente delibera

Premesso che:

- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile prevede una serie di obiettivi di sviluppo anche per quanto concerne il benessere, le pari opportunità, l'inclusione sociale. Nello specifico:

- Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze;
- Obiettivo 8 - Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti;
- Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all'interno dei e fra i Paesi;

- il PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza indica tre priorità trasversali relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali, al fine di realizzare una piena transizione digitale e green ed anche per contrastare le disuguaglianze che ostacolano significativamente la crescita economica del Paese;

- la Regione Liguria, con le Leggi n.12/2007, n.26/2008 e n.52/2009, ha promosso una cultura del rispetto, dell'autonomia e della dignità delle donne, ha perseguito l'universalità dell'esercizio dei diritti di cittadinanza e le pari opportunità tra uomini e donne nella vita economica, sociale e politica, mediante l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale ed ha sottolineato la necessità di adottare politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere;

- il Comune di Genova e alcune importanti realtà pubbliche e private del territorio cittadino hanno sottoscritto nel 2020 un protocollo d'intesa per l'attivazione del lavoro agile (smartworking) e per lo sviluppo di tematiche di benessere organizzativo nel territorio del comune di Genova, al fine di implementare la comune collaborazione a sostegno di azioni dirette e concrete a favorire forme di flessibilità organizzativa e di conciliazione vita-lavoro;

- il Comune di Genova ha sviluppato una ulteriore riflessione con Regione, imprese, Istituzioni, Università e Parti sociali sulle azioni che possono favorire la parità di genere e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere;

- il Comune di Genova si è fatto dunque promotore di un'alleanza con le forze economiche e sociali del territorio, volta ad affermare l'area comunale come socialmente responsabile, in cui le buone pratiche adottate da imprese - o i percorsi da esse intrapresi per la ricerca di strumenti che favoriscano l'equilibrio di opportunità per donne e uomini - producano una sinergia generativa di azioni positive a livello cittadino;

Premesso altresì che:

-Il benessere organizzativo è la capacità di una organizzazione di saper crescere, di svilupparsi, di cambiare promuovendo adeguati livelli di benessere psicofisico delle persone e incrementando l'appartenenza al contesto e la convivenza sociale;

-Introdurre forme di innovazione rende attrattiva la Pubblica Amministrazione per i giovani talenti, ne accresce l'immagine interna ed esterna e la qualità complessiva dei servizi forniti;

- L'Amministrazione sta implementando un Piano d'Uguaglianza di Genere che ponga le basi per la costruzione di un modello organizzativo e culturale in grado di valorizzare le risorse dell'Ente in una logica di attenzione e sensibilità culturale, in continuità con le azioni e gli interventi messi in campo finora nell'ambito delle pari opportunità;

- Il Comune di Genova ha istituito un tavolo di lavoro con i nove Municipi del territorio, avente come oggetto la violenza di genere e la strategia ed azioni di contrasto a questo fenomeno;

Rilevato che:

-A livello cittadino sono state avviate collaborazioni e partnership tra diversi soggetti pubblici e privati, aventi come focus il miglioramento della vita lavorativa nei suoi diversi aspetti ed in particolar modo sul tema pari opportunità;

-La città sta cambiando dal punto di vista delle nuove tipologie d'impresa a seguito di nuovi insediamenti produttivi e ciò richiede sviluppi anche nel tessuto cittadino, con nuovi servizi basati su nuove sinergie tra pubblico e privato, istituzioni e aziende;

-Sussiste quindi la necessità di istituire tavoli operativi di sviluppo e di coordinamento tra le Parti;

Visti i positivi risultati dell'azione di collaborazione intrapresa in attuazione del Protocollo precedentemente siglato in materia di smartworking, le parti sottoscrittrici convengono di rinnovare il Protocollo.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Tutte le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 - Finalità

- Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che competono a ciascun soggetto, intendono:
 - Implementare la comune collaborazione a sostegno di azioni dirette e concrete a favorire forme di conciliazione vita-lavoro finalizzate a favorire la

pari opportunità;

- Promuovere una strategia di responsabilità sociale di territorio, finalizzata ad affermare l'area cittadina come socialmente responsabile, in particolar modo nei confronti delle pari opportunità;
 - Valorizzare le specificità e le risorse di ciascuna Parte, nello sviluppo di azioni e progetti comuni;
 - Condividere studi e ricerche;
- Le finalità e gli obiettivi specifici di cui alle premesse vengono perseguiti e attuati prevedendo altresì, qualora se ne verifichi la necessità nell'ambito della ricerca delle più ampie sinergie, la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa tra le Parti firmatarie.

Articolo 3 – Attività e progetti

- Le Parti firmatarie s'impegnano, ognuna nell'ambito delle proprie funzioni, possibilità, autonomia, sostenibilità economico/finanziaria e competenze, mediante il reciproco contributo a:
- partecipare allo sviluppo e alla realizzazione, previa valutazione positiva della loro sostenibilità economica e della coerenza con i rispettivi programmi di sviluppo strategico e/o industriale di ciascun firmatario, di progetti e interventi comuni nel campo delle pari opportunità e della conciliazione vita lavoro;
 - organizzare e realizzare attività di formazione condivisa;
 - sviluppare iniziative e progetti comuni di ricerca/finanziamenti (progettazione europea, candidatura a bandi ministeriali, bandi fondazioni bancarie e aziendali, ricerca sponsor...);
 - attivare, mediante la collaborazione delle professionalità tecniche specialistiche interne, approfondimenti e proposte progettuali;
 - collaborare nell'ambito di iniziative, anche innovative, volte al miglioramento della vita lavorativa ed alla conciliazione vita-lavoro con un focus particolare sul tema delle pari opportunità;
 - effettuare iniziative e attività di comunicazione e su quanto realizzato e sui risultati ottenuti, organizzare seminari e produrre materiale informativo rivolto a diversi target di destinatari;
 - partecipare a programmi di ricerca ed innovazione nel settore delle pari opportunità e della motivazione personale dei lavoratori;
 - sviluppare l'immagine pubblica delle aziende sensibili al tema delle pari

opportunità ed alla conciliazione lavoro famiglia, incrementando la loro visibilità in termini di Responsabilità Sociale delle imprese e del territorio cittadino;

- favorire il networking, lo scambio e le sinergie tra i soggetti della rete e altre realtà pubbliche/private a livello regionale e nazionale, condividendo i valori di riferimento e le buone pratiche;
- mantenere alta l'attenzione sulle politiche di genere e sul valore della diversità quale componente essenziale per il raggiungimento di una crescita territoriale sostenibile e inclusiva;
- contrastare gli stereotipi e le discriminazioni di genere nelle scelte scolastiche, formative e professionali, collaborando con le Istituzioni del territorio, le scuole e le agenzie formative;

Articolo 4 – Modalità attuativa

- Per l'attuazione e la connessione concreta dei progetti e delle attività di cui all'art. 3, le Parti istituiscono un Comitato guida composto da un referente di ciascuna Parte, cui è demandata la parte organizzativa e informativa. Il Comune di Genova svolge le funzioni di coordinamento del Comitato guida.
- Si dispone il prosieguo del lavoro dei tavoli tecnici tematici per lo sviluppo delle iniziative e dei singoli progetti oggetto della collaborazione.
- In particolare, i tavoli tematici disciplineranno in maniera dettagliata e compiuta le modalità secondo cui si darà attuazione alle collaborazioni specifiche, definendone gli aspetti organizzativi.
- Per facilitare gli sviluppi e lo scambio nel percorso di progettazione e attuazione dei progetti, le Parti individueranno ogni forma flessibile di incontro con ausilio di soluzioni tecnologiche condivise.

Articolo 5 - Oneri economici

- Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti.

Articolo 6 - Durata

- Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.
- È fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte in qualsiasi momento, da esercitare con le modalità di cui all'art. 8.

Articolo 7 – Sviluppo

- Ai sensi dell'art. 1332 c.c., le Parti concordano di dare facoltà a terzi di aderire in qualsiasi momento al presente Protocollo d'Intesa prendendo così parte alla rete cittadina, tramite richiesta espressa indirizzata al Comune di Genova, quale coordinatore del Comitato Guida, il quale valuterà le richieste di adesione e ne disporrà l'accoglimento tramite verbalizzazione. Il verbale di accoglimento verrà trasmesso a tutte le Parti.

Articolo 8 - Recesso o scioglimento

- Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare via Pec a tutte le Parti. Il recesso ha effetto immediato dalla data di notifica dello stesso.
- Il Protocollo d'Intesa si intende sciolto con il consenso di tutte le Parti aderenti.
- Il recesso o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
- In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano sin d'ora di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

- Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità agli obblighi imposti dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto. Si rimanda all'elenco dei firmatari in allegato.

21-09-2023

DGC-2023-146 APPROVAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (PUO) PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE ESAOTE AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 36/1997

Premesso

- che in data 22/06/2023 la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione n. 102, avente ad oggetto: "Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) per la riqualificazione urbana dell'ex complesso industriale Esaote", dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it)

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che la Direzione Ambiente e Igiene di questo Comune, con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 10/08/2023, alla luce dei pareri forniti dagli Enti ed uffici coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 32/2012 ha ritenuto di non assoggettare alla procedura di VAS il PUO di cui trattasi;

3. di approvare il PUO per la riqualificazione urbana dell'ex complesso industriale Esaote costituito dagli elaborati elencati in premessa, compreso lo schema di Convenzione;

Per Relazione illustrativa clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/146-2023-1.pdf

Per il testo della Verifica preventiva d'interesse archeologico clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/146-2023-2.pdf

21-09-2023

DGC-2023-145 ISCRIZIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALL'ASSOCIAZIONE AIVP – ASSOCIATION INTERNATIONALE VILLES ET PORTS (INSPIRING PEOPLE OF PORT CITIES)

Considerato che:

- L'Association Internationale Villes et Ports, di seguito AIVP, fondata nel 1988 a seguito di un forum che riuniva le autorità portuali e le città per affrontare la sfida dello sviluppo concertato del City Port ha l'obiettivo di migliorare il rapporto tra la città e il porto attraverso un processo di cooperazione, per uno sviluppo urbano, portuale ed economico più sostenibile, più responsabile e più innovativo;

- L'Associazione oggi è una delle 3000 organizzazioni non governative che l'ONU riconosce ufficialmente e da oltre 30 anni sviluppa un dialogo attorno al tema della trasformazione delle interfacce città-porto e si è affermata nel tempo come l'associazione di riferimento mondiale per sostenere strategie congiunte di sviluppo sostenibile città-porto;

- AIVP è composta da enti locali, regionali o nazionali, aziende private, porti, ma anche università e studi di architettura. Lo scopo e il valore aggiunto di questa associazione sono quindi l'aggregazione di attori, la condivisione di conoscenze e know-how, il benchmarking e la ricerca, al fine di rafforzare il dinamismo delle città portuali marittime e fluviali in uno spirito di solidarietà e cooperazione;

- tale associazione attraverso l'organizzazione di eventi internazionali, conferenze annuali e di workshops specifici, ha contribuito a condividere conoscenze tecniche, sviluppare contatti tra professionisti ed esperti di relazioni City Port, promuovere progetti presso organizzazioni internazionali quali OCSE, Unione Europea, UN-Habitat;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare per i motivi esposti in premessa, per l'iscrizione del Comune di Genova all'Associazione AIVP – Association Internationale Villes et Ports (inspiring people of port cities) per le annualità 2023 e 2024 e per le annualità successive previo reperimento delle risorse finanziarie, autorizzando il Sindaco o suo Delegato a partecipare alle attività per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento;

21-09-2023

DGC-2023-144 INTERVENTI URGENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA MEDIANTE OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ - 3^ ANNUALITÀ DI 3) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ANNO 2023 MOGE 20393 – CUP B36D20000010004

Per il testo integrale della delibera con la Relazione tecnica clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/144-2023.pdf

21-09-2023

DGC-2023-143 GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA MUNICIPALITÀ DI AKKO (ISRAELE)

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il gemellaggio tra il Comune di Genova e il Comune di Akko (Israele), secondo il testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

Per il testo integrale della delibera con il testo dell'accordo clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/143-2023.pdf

12-09-2023

DGC-2023-142 ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NEI GIORNI DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2023

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di aderire alla Settimana Europea della Mobilità 2023, quale occasione per promuovere localmente i temi della mobilità sostenibile e sicura nel contesto di una rilevante iniziativa internazionale, dando mandato al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione del documento ufficiale di adesione ("European Mobility Week – Charter 2023")

12-09-2023

DGC-2023-141 III PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2023

12-09-2023

DGC-2023-140 INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (ACCORDO QUADRO - 2^ ANNUALITÀ DI 3), ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. MOGE 20392 – CUP B37E2000000004

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati tecnici del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, dalla Direzione Manutenzione e Verde Pubblico composto dalla documentazione, indicata nell'Elenco Elaborati Progettuali di cui in premessa ed allegata quale parte integrante del presente, provvedimento relativo agli "Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali" da realizzarsi tramite Accordo Quadro (2^ annualità di 3), anno 2023;

Per il testo integrale della delibera con la relazione tecnico illustrativa clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/140-2023.pdf

12-09-2023

DGC-2023-139 INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI E RECUPERO DI QUELLO SFITTO 2022-2024. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI DEFINITIVI – ANNO 2023 - MOGE 20645- CUP B38G2100000004

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati progettuali definitivi inerenti agli "Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni e recupero di quello sfitto" 2022-2024, annualità 2023, redatti ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50, dalla Direzione Politiche della Casa, composti dalla documentazione indicata nell'elenco di cui in premessa, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

Per il testo integrale della delibera con la relazione tecnico illustrativa clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/139-2023.pdf

12-09-2023

DGC-2023-138 PROGRAMMA INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE 2021-2023. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI DEFINITIVI – ANNO 2023 - MOGE 20653 - CUP B38G2100004004

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare gli elaborati progettuali definitivi inerenti agli interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi del patrimonio ERP comunale 2021-2023, annualità 2023, redatti ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50, dalla Direzione Politiche della Casa, composti dalla documentazione indicata nell'elenco di cui in premessa, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

4) di dare atto che l'intervento in argomento "Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi del patrimonio ERP comunale AQ 3°anno 2023" è ricompreso nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025- di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 e successivi adeguamenti, per un importo complessivo di euro 500.000,00;

5) di dare altresì atto che il costo dell'intervento in oggetto della terza annualità 2023 dell'Accordo Quadro sarà finanziato con mutuo da contrarre nell'esercizio 2023 per euro 492.000,00 e per euro 8.000,00 (incentivo) con risorse proprie dell'Ente;

6) di dare atto, inoltre, come da allegata attestazione del Dirigente proponente, che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme contenute nel decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella Legge Costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001 e nell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Per il testo integrale della delibera con la relazione tecnico illustrativa clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/138-2023.pdf

07-09-2023

DGC-2023-137 INCARICO AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.LGS. N.267/2000 - DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione di Area Organizzazione, Risorse Umane e Sicurezza Aziendale n. 145 dell'01.08.2023 è stato approvato l'Avviso per il conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000,

con ascrizione al profilo professionale di "Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D – posizione economica D1)";

- all'esito della procedura di verifica dei curricula dei candidati, l'Assessore Dott. Gambino Antonino ha individuato la candidata Gorni Susanna quale soggetto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico oggetto della presente deliberazione;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di determinare per la Dott.ssa Gorni Susanna, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'indennità onnicomprensiva, sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dal CCNL per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, quantificata su base annua in Euro 8.000,00 lordi;

07-09-2023

DGC-2023-136 XIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025

07-09-2023

DGC-2023-135 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA SCARPATA ADIACENTE LA VIA ROLLINO ED INTERVENTI DIFFUSI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE. MUNICIPIO 6, GENOVA. CUP B38H23000730004 - MOGE 21140

07-09-2023

DGC-2023-134 ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. 15 LEGGE 241/90, TRA COMUNE DI GENOVA E REGIONE LIGURIA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE INERENTI LA PIANIFICAZIONE, GESTIONE, PROMOZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO COLLINARE GENOVESE DENOMINATO "PARCO DE LE MURA" ED AREE FUNZIONALMENTE CONNESSE, E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CORNICE FORTIFICATA DELLA CITTÀ DI GENOVA E DEL "PONTE VERDE" VERSO IL PARCO NATURALE REGIONALE DELL'ANTOLA

La Giunta, previa regolare votazione all'unanimità

DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione, ex art. 15 Legge 241/90, per attività di interesse comune inerenti la pianificazione, gestione, promozione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese denominato “Parco delle Mura” ed aree funzionalmente connesse, e per la valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova e del “Ponte Verde” verso il Parco Naturale Regionale dell’Antola”;
- 2) di dare mandato alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate (DIGEV), per l’espletamento degli adempimenti necessari alla sottoscrizione dell’accordo;

Accordo di collaborazione, ex art. 15 Legge 241/90, per attività di interesse comune inerenti la pianificazione, gestione, promozione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese denominato "Parco delle Mura" ed aree funzionalmente connesse, e per la valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova e del "Ponte Verde" verso il Parco Naturale Regionale dell'Antola.

TRA

Tra il **Presidente della Regione Liguria** (in seguito definita "**Regione**"), codice fiscale 00849050109, con sede legale in Via Fieschi 15 - 16121 Genova, rappresentata da Giovanni Toti, che firma il presente Accordo sulla base del provvedimento della Giunta regionale n. del

E

Il **Sindaco del Comune di Genova** (in seguito definito "**Comune**"), codice fiscale 0856930102, con sede legale in Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova, rappresentato da Marco Bucci, che firma il presente Accordo sulla base del provvedimento D.G.C. 2019/53 del 28.02.2019;

(qui di seguito definite congiuntamente "**Parti**")

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'Accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- le Parti, in considerazione dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni - hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale;

PRESO ATTO CHE

L'Area naturale protetta di interesse locale Parco delle Mura, con le sue aree verdi, a diretto

contatto con la città di Genova, si caratterizza per una particolare ricchezza di valori paesaggistici, ambientali e storici e per i manufatti di rilevanza monumentale quale il sistema fortificato di oltre 12 Km delle Mura del '600;

le percorrenze e i manufatti degli ambiti vallivi di appartenenza e di collegamento di tale area con le vallate dell'entroterra e con l'area del Parco Naturale regionale dell'Antola presentano i tracciati delle principali antiche vie di valico tra il porto di Genova e le regioni padane: la romana via Postumia sul Polcevera, l'antica via del Sale, ricalcata poi in epoca medievale dalla Via dei Feudi Imperiali sul Bisagno, e che queste costituiscono la matrice degli insediamenti extraurbani a cintura del Parco; in questi territori di collegamento sono presenti altresì Zone Speciali di Conservazione ambientale (ZSC Val Noci e Torre Quezzi) e infrastrutture di valore storico-culturale quali ad esempio la Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella.

La Regione,

- 1) in base ai principi affermati all'art. 2, c. 2, lettera i dello Statuto Regionale, *"opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuoverne lo sviluppo sostenibile"*,
- 2) detiene e aggiorna l'elenco dei percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario regionale ex art. 4 della l.r. 24/09,
- 3) ha istituito con D.G.R. 1003/2016 il *"Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento delle azioni di tutela, valorizzazione e promozione della Rete"* del quale ANCI Liguria è parte attiva;
- 4) ha elaborato ed approvato ai sensi della legge regionale 16 Giugno 2009 n.24, *"Rete di fruizione escursionistica della Liguria"* atti dell Giunta Regionale: *"Linee guida per la formazione della Carta inventario"* (D.G.R. 1212/2010), *"Linee guida per la segnalazione dei percorsi escursionistici"* (D.G.R. 1124/2011), *"Piano della Manutenzione programmata dell'Alta Via dei Monti Liguri"* (D.G.R. 467/2016), *"Criteri e principi per l'individuazione dei percorsi di mountain bike"* (D.G.R. 779/2018);

Il Comune,

- nell'ambito della vigente normativa in materia, attraverso la Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate, intende proporsi come soggetto attuatore degli interventi di riqualificazione della rete di fruizione escursionistica ai fini della valorizzazione turistica del

- territorio periurbano e collinare del Comune e della promozione di una sua fruizione consapevole attraverso azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione;
- per tale scopo intende avvalersi della consulenza e della collaborazione della Regione – Settore Politiche della Natura e Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità - e delle associazioni o enti no profit presenti sul territorio con le quali ha stipulato o potrà stipulare appositi accordi;
 - le attività suddette potranno essere integralmente o parzialmente estese, quale modello, all'area metropolitana di Genova, con particolare riferimento allo storico collegamento tra il Parco urbano delle Mura e le vallate dal Righi all'Antola, il cosiddetto "Ponte Verde" tra Genova e il suo entroterra;
 - ha intenzione di avvalersi anche della collaborazione dell'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola (Ente del Settore Regionale Allargato ai sensi della D.G.R. n. 177/2023), e che tale Ente potrà connotarsi come Struttura tecnico-scientifica interistituzionale di missione in collaborazione e per conto del Settore Politiche della Natura e Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità della Regione;
 - è interessato all'avvio di una collaborazione con la Regione finalizzata al coordinamento delle azioni di valorizzazione della rete sentieristica comunale, nonché di quella delle aree metropolitane funzionalmente connesse, con i seguenti obiettivi:
 - 1) censimento della rete di fruizione escursionistica con individuazione e classificazione delle criticità strutturali, idrogeologiche e ambientali, nonché delle necessità di sistemazione e riqualificazione;
 - 2) pianificazione della rete di fruizione e regolamentazione dell'accesso alla rete di fruizione, anche mediante il coinvolgimento consapevole dei cittadini;
 - 3) recupero e valorizzazione dei percorsi escursionistici e allestimento della relativa segnaletica;
 - 4) allestimento di percorsi didattici e dei relativi pannelli informativi;
 - 5) allestimento di aree per la sosta e punti panoramici;
 - 6) organizzazione di escursioni guidate;
 - 7) valorizzazione dei centri artigianali produttivi enogastronomici sul territorio vallivo;
 - 8) potenziamento delle proprie azioni di marketing territoriale attraverso la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse locali in funzione dello sviluppo turistico e socio-economico;



- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- l'Accordo di cui all'oggetto risulta compatibile, nei modi e nei termini, con le finalità istituzionali delle Parti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

1. Il **Comune** e la **Regione** avviano, con la stipula del presente accordo, una collaborazione avente i seguenti obiettivi comuni:
 - pianificazione e, ove necessario, gestione e regolamentazione dell'accesso alla rete di fruizione, anche mediante il coinvolgimento consapevole dei cittadini anche nelle forme di tipo associativo;
 - cartografazione della rete sentieristica con individuazione e classificazione delle criticità strutturali, idrogeologiche e ambientali, nonché delle necessità di sistemazione e riqualificazione;
 - recupero e valorizzazione dei percorsi escursionistici e allestimento della relativa segnaletica;
 - allestimento di percorsi didattici e dei relativi pannelli informativi;
 - allestimento di aree per la sosta e punti panoramici;
 - organizzazione di escursioni guidate;
 - valorizzazione del territorio, dei centri artigianali produttivi, e delle produzioni ad alto valore e qualità ambientale del territorio vallivo;
 - potenziamento delle azioni di marketing territoriale attraverso la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse locali in funzione dello sviluppo turistico, culturale e socio-economico;

Art. 3 – Modalità di attuazione

1. La collaborazione instauratasi ai sensi della presente accordo si svilupperà mediante:
 - riunioni e seminari da tenersi presso le sale dedicate del Comune o della Regione o presso altre

sedi secondo i fini specifici (es. Università, Associazioni, ecc.);

- workshop e attività promozionali presso il Comune o presso i comuni della Città Metropolitana di Genova, nonché sul territorio in occasione di iniziative partecipate dal Comune;
- proposte e promozione di azioni finalizzate alla partecipazione a progetti e bandi sia nazionali che internazionali;
- attività di comunicazione, promozione e didattica "sul campo" sui temi dell'accordo, anche con escursioni guidate e con particolare riferimento alle scuole, alle famiglie, ai giovani-adulti, e alla fascia di età tra i 45 e i 65 anni;
- pubblicazione Web-GIS e caratterizzazione del territorio attraverso la costruzione di strati informativi georeferenziati, con produzione di cartografia tematica;
- singoli accordi attuativi finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici su tematiche preventivamente individuate che necessitano di approfondimenti e valutazioni complesse;

Art. 4 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile con medesima cadenza triennale previa comunicazione scritta fra le Parti;
2. L'accordo può anche essere prorogato, sempre con nota scritta fra le parti, per un periodo più breve di quello previsto dal rinnovo, ed esclusivamente con il fine di concludere attività in itinere o dare corso e portare a termine accordi specifici eventualmente stipulati non ancora conclusi; nell'atto di proroga tali attività dovranno essere espressamente indicate.
3. Alla scadenza le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 5 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con nota formale con almeno 3 mesi di preavviso.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno efficacia retroattiva.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano, da quel momento, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione

dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 6 – Funzionari e Dirigenti di riferimento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più Funzionari o Dirigenti di riferimento con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Per il Comune il riferimento è il Dirigente della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate del Comune di Genova.
3. Il Funzionario o Dirigente di riferimento per la Regione sarà individuato dal Vice Direttore Generale Agricoltura, Risorse naturali, Aree protette e interne.

Art. 7 - Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione personale, spazi, competenze, esperienze e possibilità di sviluppo di applicazioni pratiche inerenti le tematiche dell'accordo.

Art. 8 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Regione e Comune potrà essere attuata anche mediante la stipula di appositi accordi attuativi, nel rispetto del presente accordo di collaborazione, e in particolare dell'ultimo punto del comma 1, art. 3 in riferimento agli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.
2. la Regione potrà stipulare specifico accordo al fine di creare una Struttura tecnico-scientifica interistituzionale di missione individuata nel Parco Naturale Regionale dell'Antola;

Art. 9 - Oneri finanziari

1. Il presente accordo non prevede e comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 10 – Utilizzo di personale delle Pubbliche Amministrazioni stipulanti

1. Nell'ambito del presente accordo il personale dipendente, anche Dirigente, afferente alle Parti contraenti, opera secondo le funzioni e le mansioni del proprio inquadramento.

Art. 11 – Pubblicazioni e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

Art. 12 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 13 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Comune assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale della Regione, eventualmente ospitato.
2. Allo stesso modo e reciprocamente la Regione assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Comune ospitato nei propri locali.

Art.14 - Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 15 - Coperture assicurative

1. La Regione dà atto che il proprio personale ovvero il personale del Parco Naturale Regionale dell'Antola, che svolgerà le attività oggetto del presente accordo presso i locali del Comune, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati presso gli uffici della Regione e degli Enti del Sistema regionale allargato, nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente

necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi eventuali provvedimenti del Garante sulla privacy.
2. Le Parti del presente Accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.
3. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
4. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Comune di Genova e la Regione Liguria. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Accordo, nonché quelli legati all'esecuzione dello stesso, potranno essere raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, e saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, e saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo.
5. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di

dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 17 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 18 – Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Genova,

Per la Regione:

Il Presidente della Regione Liguria

Giovanni Toti

.....

Per il Comune di Genova:

Il Sindaco,

Marco Bucci

.....